

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 28.03.2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la circolare in commento, è intervenuta per fornire ulteriori chiarimenti – in aggiunta a quelli resi con la precedente circolare 25/E del 2016 – in relazione all'istituto dell'interpello sui nuovi investimenti di cui all'art. 2 del D. Lgs. 147/2015.
- ✓ La nuova circolare, di cui è attesa anche una versione di cortesia in lingua inglese, è stata redatta alla luce delle tematiche emerse in questi primi anni di applicazione nonché dei contributi giunti a seguito della pubblica consultazione.
- ✓ L'interpello in parola è stato a suo tempo introdotto nell'ambito delle «Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese» (cd. Decreto Internazionalizzazione) con l'obiettivo di dotare gli investitori nazionali ed esteri di uno strumento che permettesse loro di interloquire con l'Agenzia delle Entrate con riferimento a tutti gli aspetti fiscali dei nuovi investimenti. In linea generale, l'interpello, per essere ammissibile, deve riguardare un investimento da porre in essere nel territorio dello Stato avente un valore non inferiore a 15 milioni di euro (valore di recente ridotto dai precedenti 20 milioni), che abbia carattere duraturo e da cui derivino ricadute occupazionali durevoli e significative nonché effettivi positivi in termini di gettito italiano.
- ✓ Molteplici gli aspetti trattati dalla circolare, talvolta a superamento dei precedenti chiarimenti. A titolo esemplificativo, nell'ambito degli investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazioni, viene precisato che nel caso di acquisizione, da parte di un investitore residente, di un'entità estera, il vincolo con il territorio dello Stato è garantito dalla localizzazione dell'investitore in detto paese, ferma restando la quantificazione del valore dell'investimento attraverso i medesimi dati del bilancio, riferiti alla società estera acquisita e che devono essere registrati nel bilancio della società acquirente, nonché le citate ricadute occupazionali ed effettivi positivi di gettito. Relativamente agli investimenti diversi dai precedenti, viene chiarito che rilevano altresì le operazioni di rimpatrio di attività ad opera di soggetti che le abbiano in precedenza localizzate all'estero, così come il rientro dei soggetti stessi (cd. *in-shoring* o *reshoring*). L'Agenzia si sofferma altresì sulla quantificazione del valore per investimenti *cross-border* posti in essere da investitori esteri e per quelli fatti da soggetti residenti su entità estere. Aperture si registrano altresì sul fronte delle necessarie ricadute occupazionali.
- ✓ L'Agenzia si sofferma inoltre sulla preventività delle istanze di interpello così come sui rapporti con gli strumenti di *tax compliance* (adempimento collaborativo e accordi preventivi) con i quali sono previste interrelazioni particolari, sulle tempistiche per la risposta e sulla documentazione da allegare alle istanze.

